

STATUTO

LE BRICCOLE SPECIAL - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA MS VIA MASSA AVENZA 38

Numero REA: MS - 129815

Codice fiscale: 01300340450

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-01-2014 - Statuto completo	2
--	---

2 di 41

nistrativo.

La cooperativa potrà dare adesione ad una o più Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 2 - Durata

La società ha la durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

SCOPO E OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

3.1 La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

3.2 La cooperativa è retta dai principi della mutualità, senza fini di speculazione né di lucro, ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi e disposizioni vigenti in materia.

La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'opera dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in difficoltà e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi generali della comunità.

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-

spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento scopi sociali, economici e educativi.

Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale e professionale dei soci e di terzi, nonché di cui all'art.1 lettera a) della L.381/1991.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella d'altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 - Oggetto

La Cooperativa rivolge prevalentemente la propria attenzione a

disabili, minori, giovani adulti, anziani, persone con dipendenze di vario genere, soggetti psichiatrici e famiglie con particolare attenzione alle situazioni di disagio laddove sia necessario ed opportuno un intervento socio-assistenziale ed educativo che favorisca l'integrazione positiva nell'ambiente di vita.

Operando in stretto collegamento con le istituzioni, i servizi sociali, le organizzazioni già presenti e l'intera comunità locale, la Cooperativa intende impegnarsi, sul territorio:

- nell'ambito della prevenzione al disagio, superando la logica riparativa (della sola cura dei problemi), per mettere al centro l'attenzione alla qualità della vita e la capacità delle persone di crescere in autonomia, responsabilità e dignità;
- nello studio, nella programmazione, nella gestione di servizi di supporto al minore e al giovane in difficoltà e alla sua famiglia;
- nella promozione di iniziative di studio, formazione ed informazione;
- nella promozione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Per il conseguimento di tali obiettivi la Cooperativa può occuparsi di:

- programmazione e gestione di comunità educative di accoglienza e di centri aperti socio educativi;
- programmazione e gestione di attività di aggregazione giova-

nile;	
- programmazione e gestione di supporti individuali e di in-	
terventi educativi domiciliari;	
- realizzazione di attività in collaborazione con le realtà	
scolastiche;	
- programmazione e gestione di interventi di formazione ai	
prerequisiti lavorativi e di orientamento occupazionale e di	
inserimento lavorativo;	
- programmazione e gestione di attività educativo ricreative;	
- interventi di sostegno alla genitorialità;	
- segretariato sociale e consulenze inerenti le materie di	
specifica competenza;	
- informazione, orientamento e raccordo tra i servizi esisten-	
ti e sulle risorse disponibili;	
- attività di studio e ricerca;	
- realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento;	
- promozione di attività culturali (dibattiti, convegni,...);	
- iniziative di sensibilizzazione;	
- promozione di attività ed iniziative di animazione socio-	
culturale;	
- recupero scolastico, intervento educativo e rieducativo a	
favore di soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento;	
~ gestione di gruppi appartamento, microresidenzialità,	
comunità alloggio, turismo sociale, sostegno psicologico.	
~ Promozione e gestione di attività di pet therapy.	

La cooperativa, per lo svolgimento dei servizi, può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

La Cooperativa si ispira a principi di solidarietà, di priorità dell'uomo sul denaro, di costruzione di una società non strutturata sullo sfruttamento: idee guida del movimento cooperativo mondiale.

Operando secondo questi principi intende anche organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutti il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi economici, sociali e educativi.

La Cooperativa provvederà altresì alla promozione e gestione di corsi e attività di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei all'inserimento sociale e alle qualifiche professionali; nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo di regioni, provincia, C.E.E., degli enti pubblici e privati in generale e/o singoli.

Si organizzerà inoltre per l'autotrasporto per conto proprio e conto terzi per i fini propri della Cooperativa.

Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quella sopra elencata nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e bancarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente

	sia indirettamente, attinenti ai medesimo.	
	A scopo puramente esemplificativo tra l'altro, essa potrà:	
	1. accettare donazioni;	
	2. assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o co-	
	munque accessorie all'attività;	
	3. dare adesione e partecipazione ad Enti e organismi eco-	
	nomici, consortili e fideiussori, diretti e consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	4. concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperati-	
	va aderisce;	
	5. allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione d'attività di-	
	sciplinata da apposito regolamento per la raccolta del rispar-	
	mio tra i soci ed effettuare esclusivamente ai fini del conse-	
	guimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la	
	raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;	
	6. incentivare nei soci la promozione d'ogni altra inizia-	
	tiva con finalità sociali (casa-tempo libero, cultura-ecc.)	
	allo scopo di elevarne le condizioni morali, professionali,	
	materiali di vita;	
	7. assumere mandati di rappresentanza con o senza deposito	

di prodotti alimentari, tecnici, industriali ed artigianali;

8. compiere operazioni immobili e bancarie, contrarre mutui, concedere ipoteche, fideiussioni, ed in modo particolare fare operazioni di credito con Istituti a ciò autorizzati.

Per lo svolgimento dei propri scopi sociali la cooperativa si avvarrà della prestazione d'opera dei propri soci e d'eventuali volontari che presteranno la loro opera anche gratuitamente o come scambio servizi; ma potrà altresì assumere personale dipendente sia socio sia esterno da utilizzare nell'esercizio della cooperativa qualora se ne presentino le esigenze.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative od integrative.

Art. 5 - Tipologia dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

10 di 41

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessari al buon funzionamento della società. Non possono essere soci gli interdetti o falliti non riabilitati. In nessun caso possono essere soci coloro che:

- esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa;

- partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa;

- prestano, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese in concorrenza con la cooperativa, salvo che non si tratti di distacco temporaneo presso società controllate o collegate.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11

del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dal presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

14 di 41

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi

Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) versare, nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione, oltre all'importo delle quote sottoscritte e della tassa d'ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato, d'anno in anno, dalla decisione dei soci in sede d'approvazione del bilancio per proposta de-

gli Amministratori;

b) ad osservare puntualmente il presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti interni;

c) a partecipare all'attività della cooperativa secondo le necessità della stessa ed in vari settori di lavoro, secondo la rispettiva qualifica professionale od il ruolo per cui concorre al perseguimento degli scopi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal prescritto libro sociale (libro soci).

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento o esclusione, se il socio è una persona fisica; per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica.

Art. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

f) che non partecipi alla vita sociale della cooperativa e non partecipi all'assemblea dei soci senza giustificato motivo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Possono essere imputati al socio inadempiente gli eventuali danni arrecati alla cooperativa e lo stesso socio, su semplice richiesta del consiglio di amministrazione, è obbligato al ri-

sarcimento.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dei precedenti articoli devono essere comunicate per mezzo di lettera raccomandata al socio o ai suoi successori che potranno ricorrere al Collegio Arbitrale di cui nel prosieguo.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato, con lettera raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione del Consiglio.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

20 di 41

	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.	
	13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
	7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	

sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di fare parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore che sarà determinato dall'organo

amministrativo.

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento (i soci sovventori dovranno esplicitare nella domanda di ammissione il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso);

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Recesso soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore pari a euro 100,00 (cento/00);

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili all'art.18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote, formato con le sole somme versate dai soci a norma del precedente art. 5;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

f) da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o privati.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite

	tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello	
	scioglimento.	
	La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate	
	Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto ver-	
	so la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrati-	
	vo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente	
	art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal poten-	
	ziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale	
	per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	richiesta. In caso di diniego dell'autorizzazione, il socio	
	può recedere dalla società con preavviso di tre mesi. Tale di-	
	ritto di recesso non può essere esercitato prima che siano	
	trascorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.	
	Art. 23 - Bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio. Il progetto di	

bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non meno del 30% ;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) un'eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59 ;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) a un fondo di riserva indivisibile per la parte residua;
L'assemblea può in ogni caso destinare gli utili ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge al fondo di riserva indivisibile.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di

esercizio, può appostare somme a titolo di ristorno a favore dei soci, secondo quanto previsto dalla legge, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIETARI

Art. 24 - Organi sociali

Il funzionamento della cooperativa è fondato sul rispetto delle funzioni deliberanti ed esecutive demandate dalle leggi e dal presente statuto:

- a) alla assemblea dei soci;
- b) all'Organo Amministrativo;
- c) al Collegio dei sindaci se nominato.

Art. 25 - Funzioni dell'assemblea

L'assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;

	c)	procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
	d)	determina la misura dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
	e)	delibera di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
	f)	provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
	g)	approva i regolamenti interni;;
	h)	delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
	i)	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
		L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.23. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.

Art. 26 - Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano, fax, e-mail, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e (se nominati) Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 - Quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul trasferimento della sede so-

31 di 41

siglio di amministrazione o da un suo delegato, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, più anziano d'età ed in assenza anche di questi, dall'altro Vice Presidente se esistente o altrimenti dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 - Amministrazione

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico composto da un

numero di Consiglieri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche che sono in regola con i versamenti delle quote sottoscritte e non hanno debiti di qualsiasi natura verso la cooperativa.

Gli amministratori possono essere nominati per un periodo determinato stabilito dall'assemblea all'atto della nomina ovvero a tempo indeterminato e cioè fino a revoca o dimissioni. Essi possono essere rieletti al termine del loro mandato.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese, a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo Amministrativo della Cooperativa. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Art. 32 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

Gli amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea, dalla legge o dal presente statuto. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-

missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può inoltre nominare il Direttore ed i comitati Tecnici anche fra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 33 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera mediante lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano, fax, e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi e i gettoni di presenza dovuti all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo se nominato. Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. Agli amministratori

può essere assegnata da parte dell'Assemblea un'indennità di fine mandato.

Art. 36 - Collegio sindacale

Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procedere alla nomina del collegio sindacale esso si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 2397 del codice civile. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dalla assemblea.

Resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni previste dall'art. 2402 codice civile.

I poteri, i compiti e le responsabilità dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 37- Rappresentanza

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio d'Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Egli per ciò può rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società davanti a qualunque altro organo giurisdizionale e amministrativo. Può, altresì, riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciando, con la sua sola firma, liberatorie quietanze ad Enti pub-

blici e soggetti privati. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche gli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

ARBITRATO - CONTROVERSIE

Art. 38 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 500,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Il Collegio arbitrale o l'arbitro unico sono tutti nominati, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Qualora non si opti per la nomina del Collegio arbitrale da parte del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede la nomina potrà essere affidata ad un Ordine professionale e/o alla Camera arbitrale di Lucca

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto

	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 40 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	

suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-
sumere il venir meno della sua leale collaborazione
all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordina-
ria, con le maggioranze stabilite nel presente statuto, nomi-
nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 - Devoluzione patrimonio finale di liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-
ciale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato nei
limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati, deve
essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo
Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31
gennaio 1992, n° 59 e successive modificazioni ed integrazio-
ni.

Art. 43 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre regolamenti interni,
richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigen-
te, o altri riterrà opportuni per meglio disciplinare il fun-
zionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti
verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le
maggioranze previste dal precedente art. 27.

Art. 44 - Requisiti mutualistici

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-

ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 45 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente previste dalla legge 381/1991. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO: RUGGERO ILARIA - VERONICA SIMI - MARUSCA MARTINELLI - CHIARA PELLEGRINI - ELEONORA GENOVESI - CARLA CAREDDU - CHIARA CASTIGLIONI - ADRIANA IANTAFFI NOTAIO.

ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 5, D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

CAMAIORE, LIDO, 2 GENNAIO 2014.